

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

COMUNE DI BOBBIO PELLICE

L.R. 32/1982 e s.m.i. – Art.11 – PERCORSO FUORISTRADA AUTORIZZATO **DENOMINATO “PISTA AGRO-SILVO-PASTORALE VERSO RIFUGIO CRUELLO”**

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

PREMESSE

Il Comune di Bobbio Pellice aveva individuato con deliberazione n. 18 del 02/04/2015 un “percorso fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi” ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/1982 lungo la pista agro-silvo-pastorale tra la borgata Balangie e la località Chiot d’la Tajà, ed approvato il relativo regolamento di fruizione.

Con l’art. 25 commi 4 e 5 della L.R. 16/2016 è stato modificato l’art. 11 comma 3 della L.R. 32/1982 e s.m.i., stabilendo che i percorsi fuoristrada individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 siano automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016, e possano essere nuovamente individuati attraverso un atto delle Unioni di Comuni (dove esistenti), le quali disciplinano l’utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della suddetta legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato.

L’Amministrazione Comunale di Bobbio Pellice intende confermare il percorso fuoristrada esistente e precedentemente autorizzato ai sensi dell’art.11 della L.R. 32/1982 con gli atti sopra richiamati.

Ai sensi dell’art.11 comma 3 della L.R. 32/1982, l’utilizzo del percorso fuoristrada è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 1 – INDIVIDUAZIONE PERCORSO FUORISTRADA

Il percorso fuoristrada individuato ed autorizzato parte dalla località Balangie e segue il tracciato della pista agro-silvo-pastorale fino alla località Chiot d’la Tajà, come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente Regolamento.

La lunghezza complessiva del percorso è pari a km 1,3, la quota minima è di m. 1050 circa, la quota massima di m. 1260 circa.

Il percorso verrà essere adeguatamente segnalato sia con segnaletica di indicazione distribuita lungo il tracciato sia con pannelli illustrativi del percorso nel suo complesso, collocati nei punti di accesso principali e in luoghi strategici sotto il profilo della visibilità e dell’informazione al potenziale utente e riportanti:

- la cartografia con ubicazione e sviluppo territoriale del percorso individuato;
- i dati essenziali del regolamento di utilizzo (periodi e orari di accesso, delibera di approvazione);
- alcuni altri dati del percorso (lunghezza, quota, ecc.).

Art. 2 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO

L'accesso al percorso è gratuito e aperto tutti i giorni della settimana, con le seguenti limitazioni:

- divieto di transito dalle ore 24.00 alle ore 7.00;
- divieto di transito nel periodo 1 Novembre - 31 Marzo;
- divieto di transito nei periodi di innevamento;
- divieto di transito quando le condizioni ambientali, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche, non lo consentano.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiudere il percorso in qualunque momento, in particolare nel caso di fenomeni meteorologici che ne pregiudichino la sicurezza.

Eventuali deroghe agli orari e ai periodi di transito di cui sopra sono consentite per gravi e giustificate motivazioni. Sono esclusi dai divieti e limitazioni definite ai punti precedenti, i soggetti rientranti nelle fattispecie in deroga di cui all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 e s.m.i. e di cui all'art. 2 comma 6 della L.R. 45/1989 e s.m.i., con le specifiche definite dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 29.03.2010 n.6/AMB "Normativa Regionale Ambientale relativa all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati".

Art. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO E NORME DI COMPORTAMENTO

Il percorso fuoristrada dovrà essere utilizzato per fini esclusivamente turistico-amatoriali e non competitivi. Il transito sul percorso è consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle condizioni di difficoltà e caratteristiche del percorso stesso e che rispettino i limiti di emissione acustica.

Per tutti i veicoli il traffico è regolato a doppio senso, con precedenza ai veicoli in salita. Ai fini di garantire il massimo rispetto dell'ambiente, la velocità massima consentita è di 30 Km orari. In caso di incrocio con pedoni, ciclisti e persone a cavallo, ai quali deve essere data la precedenza, i mezzi motorizzati devono moderare la velocità e se necessario fermarsi. I mezzi motorizzati devono inoltre moderare la velocità nell'attraversamento di zone abitate ed in prossimità di animali al pascolo o di fauna selvatica.

Gli utenti dovranno rispettare rigorosamente il tracciato del percorso, dal quale è fatto divieto assoluto di uscire. È vietato ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni. È vietato il danneggiamento della cortina erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed accendere fuochi.

Durante le operazioni di manutenzione dei mezzi che si dovessero verificare lungo il percorso devono essere prese tutte le precauzioni per la protezione ambientale al fine di non contaminare il suolo.

Art. 4 – DISPOSIZIONI CAUTELARI

L'uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente, che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone, animali o cose proprie o di terzi, scaricando da ogni responsabilità il Comune di Bobbio Pellice.

L'Amministrazione Comunale non stipula idonea assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti nel transitare sul percorso individuato.

Art. 5 – SVOLGIMENTO DI GARE E MANIFESTAZIONI

Ai sensi dell'art.11 comma 5bis della L.R. 32/1982 e s.m.i. il Comune potrà autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento.

Lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra non costituisce variazione all'uso non competitivo del percorso. Gli organizzatori, i quali sono responsabili in tutto e per tutto sullo svolgersi della manifestazione e sono tenuti a ripristinare gli eventuali danni cagionati al percorso ed alle aree di pertinenza, dovranno presentare domanda di autorizzazione al Comune allegando il regolamento dell'evento. Il Comune potrà rilasciare autorizzazione valutando di volta in volta le prescrizioni ed eventuali garanzie finanziarie volte ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 6 – VIGILANZA

La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Città Metropolitana di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 "Modifiche al sistema penale", ai sensi dell'art. 38 della L.R. 32/1982 e, per quanto non previsto dalla stessa, con sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e come determinate in specifica ordinanza sindacale.